

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA  
DI ENERGIA TERMICA  
AI CLIENTI

1. Il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia termica solo per gli usi previsti dal contratto e non può cederla a terzi.
2. L'energia termica è a disposizione del Cliente per 24 ore giornaliere, salvo comprovate cause di forza maggiore; in questo caso la Società Assicura una corretta e tempestiva informazione ai Clienti, interessati dalla sospensione temporanea, sulle cause della stessa e sui tempi di intervento necessari ad assicurare il regolare ripristino dei servizi.
3. La misurazione dell'energia termica avverrà tramite un contatore di portata proporzionata agli impianti utilizzatori.

La linea elettrica di alimentazione di tale apparecchiatura è derivata a valle del contatore generale del Cliente, che si farà carico dell'energia elettrica assorbita.

4. Per utilizzare l'energia termica, il richiedente deve farne regolare richiesta alla Società, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione.

In ogni caso le modalità di utilizzo, oltre ad essere rispondenti alle norme di Legge ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno osservare le disposizioni particolari che la Società, d'accordo con il Comune, crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

5. Quando un nuovo cliente subentra ad un altro nell'uso dell'energia termica, il subentrante deve darne immediato avviso alla Società presentando apposita domanda; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di energia termica lasciato insoluto dal Cliente cessante.

A carico del subentrante la Società potrà inoltre applicare - a titolo di compenso per le spese che la Società dovrà sostenere per voltura, eventuali revisioni del contratto, ecc. - un contributo pari al valore in lire di 15.000 corrispondente a 150 megacalorie di energia termica valutati al prezzo vigente al momento del subentro.

6. I corrispettivi dovuti per la fornitura di energia termica verranno fatturati, salvo diverse pattuizioni, in rate mensili posticipate. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica; in caso di ritardo verranno addebitate le spese di esazione, oltre agli interessi legali vigenti nel momento in cui si verifica l'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti.

La Società perseguirà le eventuali morosità e in caso di persistenza della morosità procederà esecutivamente nei confronti del Cliente.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, il Cliente - prima della data di scadenza della fattura stessa - può presentare reclamo alla Società, pur essendo tenuto al pagamento di un acconto pari all'importo dell'ultima fattura antecedente a quella in contestazione; la Società, entro i trenta giorni lavorativi successivi, esperirà i necessari accertamenti e provvederà al saldo accreditando le somme dovute sulla prima fattura successiva.

Nel caso in cui la fattura si riferisca all'ultimo periodo di riscaldamento, si provvederà all'eventuale accredito al Cliente entro i 15 giorni successivi all'accertamento.

7. Qualsiasi imposta presente o futura che comunque si ripercuota sui costi o sul prezzo finale dell'energia termica, è a carico del Cliente che la deve rimborsare alla Società unitamente all'importo per la fornitura dell'energia termica.
8. Il contratto impegna il Cliente dal giorno della firma; la fornitura si intende attivata ad ogni effetto dall'inizio dell'erogazione.

9. La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente da incaricati della Società, muniti di tesserino di riconoscimento, ai quali il Cliente si impegna a permettere il libero accesso ai propri locali, sia per detta operazione, sia per altre esigenze di servizio.

La Società potrà avvalersi di una lettura d'acconto, calcolata sulla base dei consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.

10. In caso di arresto o di difettoso funzionamento del misuratore, la Società - previa opportune verifiche - valuterà il consumo di energia termica durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure a quelli del periodo di fatturazione precedente se la somministrazione di energia termica è in corso da meno di un anno.

La Società terrà comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento di giudizio, anche fornito dal Cliente, utile ad una esatta determinazione di consumi effettuati.

11. Il Cliente rimane responsabile in proprio, e dovrà curarne la manutenzione, della parte di impianto a valle del punto di consegna, quali pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell'acqua sanitaria, ecc.

In particolare l'energia elettrica consumata dalle pompe del Cliente, nonché l'eventuale acqua di integrazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto dell'acqua igienico-sanitaria, continueranno ad essere a carico del Cliente stesso. L'impianto e gli apparecchi utilizzatori del Cliente devono rispondere, se richiesto, alle norme ISPESE ed alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e il personale della Società deve sempre potervi accedere per eventuali controlli e verifiche.

12. La Società ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura dell'energia termica per ragioni d'esercizio o per cause di forza maggiore; salvo particolari casi di necessità e urgenza, saranno presi preventivi accordi con il Cliente al fine di contenerne al massimo i disagi.

Tali sospensioni non daranno luogo a risarcimento di danni, a rimborso di spese, nè alla risoluzione del contratto.

13. E' vietata al Cliente la cessione del contratto.

Il Cliente che non intenda più utilizzare l'energia termica, anche nel caso in cui gli succeda altro Cliente, ne darà tempestiva comunicazione alla Società per ottenere la lettura finale; dovrà comunque rispondere, fino al momento della risoluzione del contratto di fornitura, del consumo dell'energia termica e di quant'altro dovuto.

Se il Cliente non provvederà a disdettare la polizza di somministrazione dell'energia termica, resterà responsabile in solido con l'eventuale subentrante per i consumi di energia termica e di quant'altro dovuto e per le altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

14. La Società avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'energia termica al Cliente, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei seguenti casi:

- gravi e reiterati ritardi nel pagamento, da parte del Cliente, degli importi dovuti alla Società a qualsiasi titolo;

- mancato rispetto delle norme del presente "Regolamento" ed in particolare degli artt. 1 - 4 - 5 - 11 - 13.

La sospensione o la risoluzione non liberano il Cliente dall'obbligo del versamento dell'intero ammontare dei corrispettivi dovuti, salvo i danni.

15. La Società si riserva la facoltà di adeguare i prezzi e le condizioni di fornitura dell'energia termica qualora venissero emanate dalle autorità competenti diverse disposizioni in materia; di esse la Società si impegna ad informare sollecitamente i Clienti.

16. La Società si impegna a fornire ai propri Clienti tutte le necessarie indicazioni per agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi e a tenere nella massima considerazione le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti.

17. Per ogni eventuale controversia le Parti riconoscono come sola competente l'Autorità giudiziaria del Comune di Torino.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n° 111 del 20/10/1995 -  
- esecutiva a sensi di legge dal 24/11/1995 -  
Entrata in vigore il 6/12/1996 dopo la ripubblicazione per 15 giorni  
all'Albo Pretorio del Comune -

#### MODIFICAZIONI

- Deliberazione C.C. n° 82 del 14/6/1996
- esecutiva a sensi di legge dal 20/7/1996
- entrata in vigore il 9/8/1996 dopo la ripubblicazione per 15  
giorni all'Albo Pretorio del Comune -